

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO NATOLI

Seduta del 07/03/2019

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf allegando di aver posto in vendita, mediante un sito online di annunci, un orologio di prestigio al prezzo di 8.200,00 euro; di aver ricevuto proposta di acquisto da un soggetto terzo, il quale offriva in pagamento assegno circolare non trasferibile dell'importo di euro 8.000,00; di essersi recato pertanto, in data 22/05/2018, unitamente al promittente acquirente, presso filiale dell'intermediario A di proprio riferimento al fine di versare l'assegno e richiedere la c.d. bene emissione del titolo offerto in pagamento; che a seguito della richiesta, il funzionario preposto procedeva a contattare telefonicamente la banca emittente, confermando la corretta emissione del titolo; che la compravendita veniva conclusa consegnando il bene; che, in data 25/05/2018, a seguito di controllo tramite il proprio home banking, si avvedeva dello storno dell'importo già accreditato, causa "assegno insoluto"; che, avendo chiesto informazioni circa l'accaduto, venendo informato della falsità del titolo.

Pertanto, deduce che:

- l'intermediario A (negoziatore) sarebbe responsabile per non aver adempiuto ai canoni di diligenza professionale previsti all'art. 1176, comma 2 c.c.;
- l'intermediario B (emittente) sarebbe responsabile, in forza di c.d. contatto sociale qualificato, per aver confermato la validità del titolo, a nulla valendo sul punto l'affermata intrusione nelle proprie linee telefoniche.

Chiede, dunque, il risarcimento del danno patito, pari a euro 8.000,00, e la refusione delle spese difensive.

L'intermediario A resiste al ricorso, esponendo quanto segue:

- che, per quanto in sede di reclamo il ricorrente affermi di aver versato il titolo solo successivamente alla positiva verifica della bene emissione, in denuncia affermava di aver prima versato il titolo e solo successivamente richiesto di verificarne la validità;
- la regolarità dell'assegno, che non presentava quegli indizi di irregolarità richiamati dalla decisione n. 7283/18 del Collegio ABF di Coordinamento;
- il contratto di conto corrente prevedeva espressamente, come indicato anche nella distinta di versamento, che l'accredito avvenisse con riserva di verifica e salvo buon fine;
- che l'attività di verifica telefonica è stata posta in essere successivamente all'accredito e per mera cortesia;
- che l'assegno si rivelava falso e che, richieste informazioni all'intermediario emittente, questi riferiva che l'assegno non era da loro emesso e di aver subito una deviazione delle chiamate in ingresso in data 22/05/2018;
- il comportamento tenuto dal ricorrente sarebbe idoneo ad integrare gli estremi dell'art. 1227 c.c., in quanto lo stesso avrebbe consegnato il bene senza attendere che l'assegno risultasse pagato e senza concordare l'utilizzo di uno strumento di pagamento (quale il bonifico) maggiormente affidabile.

L'intermediario B eccepisce, pregiudizialmente, la irricevibilità del ricorso per difetto di preventivo reclamo nei suoi confronti. Nel merito, deduce di essere estraneo ai fatti di cui al ricorso, svolgendo unicamente servizi di secondo livello in favore delle Banche di credito cooperativo e non risultando coinvolto nei presunti contatti telefonici tra la negoziatrice e la BCC asseritamente emittente l'assegno.

DIRITTO

L'eccezione sollevata dall'intermediario B di (parziale e soggettiva) irricevibilità del ricorso per difetto di preventivo reclamo è fondata: il ricorrente ha prodotto unicamente un reclamo presentato nei confronti dell'intermediario A.

Nel merito la controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, alternativamente proposta nei confronti dell'intermediario A (istituto negoziatore) e, in via concorrente e/o solidale, dell'intermediario B (istituto asseritamente emittente) in ordine al mancato incasso di un assegno circolare riconosciuto come contraffatto, dopo aver tuttavia garantito il "bene emissione".

La vicenda rientra in uno schema fraudolento più volte esaminato dall'ABF ed oggetto di una recente pronuncia del Collegio di coordinamento (n. 7283/18), la quale ha tracciato i confini di responsabilità dei soggetti coinvolti: l'intermediario emittente, l'intermediario negoziatore e il cliente.

È incontestato che il ricorrente abbia consegnato il bene solo dopo aver atteso l'esito di una telefonata volta a verificare la validità del titolo negoziato e che ha dato esito positivo. Reputa dunque il Collegio che una tale circostanza sia idonea a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento circa la validità del titolo e ad escludere, per conseguenza, un suo concorso di colpa rilevante ex art. 1227 c.c. Tanto più che il ricorrente ha consegnato la merce solo in esito al positivo riscontro da parte dell'intermediario negoziatore.

Ne consegue che all'intermediario debba ascriversi la responsabilità per il danno occorso al ricorrente, nella misura richiesta di euro 8.000,00, pari al valore dell'assegno scambiato. L'ulteriore domanda di ristoro di asserite spese sostenute è respinta, per difetto di prova al riguardo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario A corrisponda al ricorrente l'importo di € 8.000,00. Dichiaro il ricorso inammissibile nei confronti dell'intermediario B. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario A corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI